REGOLAMENTO (CEE) N. 1458/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le ciliegie e l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliegie allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 [2], in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato tenendo conto :

a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente,
b) dell'andamento dei prezzi di base del settore ortofrutticolo,
c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi ;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che, a causa del volume delle importazioni, il prezzo dei prodotti dei paesi terzi non è rappresentativo ; che l'importo dell'aiuto è calcolato in rapporto ad un prezzo basato sul prezzo del mercato comunitario ;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio [3], l'aiuto comunitario è integralmente applicato in Grecia dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda le ciliegie conservate allo sciroppo ; che di conseguenza l'aiuto comunitario sarà applicato integralmente in Grecia dall'inizio della campagna di commercializzazione 1985/1986 ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986

a) il prezzo minimo da pagare ai produttori di ciliegie, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, e
b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento per le ciliegie allo sciroppo,

sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione non avviene nello Stato membro in cui è stato ottenuto l'ortofrutticolo di base, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla publicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 11.
[3] GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco azienda produttrice
Ciliegie duracine ed altre destinate alla produzione di ciliegie allo sciroppo	58,341
Ciliegie amare destinate alla produzione di amarasche allo sciroppo	58,341

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Ciliegie duracine allo sciroppo :	
a) con nocciolo	14,64
b) altre	16,27
Amarasche allo sciroppo :	
a) con nocciolo	13,50
b) altre	16,27